

CIRCOLARE N. 04/26

ROMA, 05 /02/2026

Regolarizzazione del POS

Dal 1° gennaio 2026, come noto, è divenuto obbligatorio connettere i sistemi di pagamento elettronico (Pos) ai Registratori Telematici in modo che tali dati siano simultaneamente a disposizione dell'Agenzia (ad oggi i dati vengono trasmessi separatamente all'Agenzia da parte dei contribuenti per gli incassi e degli intermediari finanziari relativamente alle operazioni giornaliere elettroniche). La norma ha finalità di contrasto all'evasione fiscale. L'obiettivo, infatti, è quello di facilitare i controlli consentendo la rilevazione di eventuali incoerenze tra "scontrini" emessi e incassi rilevati.

La Legge di bilancio 2025 ha modificato l'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 127/2015 il quale, nella vecchia formulazione, prevedeva che la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi fossero effettuate mediante:

- strumenti tecnologici (es. registratori telematici);
- in grado di garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, "compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito";

Ora, per effetto delle modifiche introdotte, viene previsto che tali strumenti garantiscano la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

Inoltre, è stabilito un vincolo di collegamento tecnico tra:

- i mezzi, sia hardware che software, mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici;
- e quelli mediante i quali "sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri".

La novità non si riferisce soltanto a carte di credito o bancomat ma a tutti gli strumenti che facilitano l'uso della moneta elettronica anche attraverso app quali Revolut, Scalapay, etc. Diventerà quindi sanzionabile l'omessa memorizzazione e trasmissione di pagamenti elettronici compreso il mancato collegamento degli strumenti con cui il cliente paga il dovuto.

SOGGETTI INTERESSATI

Il nuovo obbligo riguarda i:

- commercianti al minuto;
 - soggetti assimilati ex all'art. 22, D.P.R. n. 633/72 (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).
- Sono esclusi i soggetti non obbligati alla certificazione dei corrispettivi.

Il registratore telematico deve, quindi, garantire, oltre all'inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A tal fine lo strumento (hardware/software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al RT mediante il quale sono registrati e

memorizzati, in modo puntuale, e inviati, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri.

PROCEDURE

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 31 ottobre 2025, dando attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 74 a 77, ha definito le modalità operative che gli esercenti dovranno seguire per "collegare" i terminali POS/altri strumenti di pagamento elettronico al RT.

L'art. 2 del Provvedimento dispone, in particolare, che il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi:

-va effettuato utilizzando le apposite funzionalità web disponibili nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi".

In sostanza non si tratta di alcun "collegamento fisico" tra l'RT ed il POS, e non vi è, dunque, necessità di acquisire nuovi hardware. Più semplicemente, l'Agenzia richiede che all'identificativo del RT sia assegnato, in modo univoco, l'identificativo/i dei/i POS utilizzato/i dal dettagliante indicando, contestualmente, l'indirizzo dell'unità locale presso la quale sono utilizzati i POS.

L'art. 4 del Provvedimento, infine, disciplina le modalità di memorizzazione e di trasmissione dei dati relativi agli incassi elettronici.

In particolare, è disposto che:

a) la "memorizzazione puntuale" (cioè al momento di effettuazione dell'operazione) dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata mediante gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (il RT);

b) riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.

Tali dati sono trasmessi telematicamente in forma aggregata su base giornaliera con le modalità e le regole tecniche già operative per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

Ciò implica che il Registratore telematico:

-dovrà poter distinguere tra le varie forme di pagamento utilizzate (oltre al contante dovrà poter indicare se è stata utilizzata una carta di credito/debito o prepagata oppure una app), esponendolo sul documento commerciale eventualmente rilasciato;

-dovrà memorizzare tale dato e trasmetterlo in modo cumulativo unitamente ai corrispettivi telematici giornalieri (dal punto di vista tecnico si tratta di un ampliamento del tracciato dei corrispettivi che preveda anche tale dato, anch'esso aggregato su base giornaliera, al pari dei corrispettivi).

SANZIONI

La Legge di bilancio 2025 ha inoltre disposto che le sanzioni previste per le violazioni in materia di corrispettivi telematici, comprese quelle accessorie, si applichino anche nelle ipotesi di mancato invio dei dati dei pagamenti elettronici e di mancato rispetto del vincolo di collegamento tra gli strumenti.

In particolare, le sanzioni sono le seguenti.

Sanzioni	Fattispecie
100 €	Omessa o incompleta trasmissione dei corrispettivi che non incida sulle liquidazioni: si applicherà anche nell'ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici, comunque entro il limite massimo di 1.000 € per trimestre (art. 11, comma 2-quinquies del D.Lgs. n. 471/97)
da 1.000 € 4.000 €	Omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (es. registratori telematici): si applicherà anche nei casi di mancato collegamento, agli stessi, dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici (art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 471/97).

Per quanto concerne le sanzioni accessorie riguardanti la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, vengono modificati i commi 2 e 3 dell'art. 12 D.Lgs. n. 471/97, stabilendo che le sanzioni previste:

-in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi si applicheranno anche per l'omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri;

-per l'omessa installazione dei misuratori fiscali si applicheranno anche in caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

SCADENZA

Come anticipato, la Legge di bilancio 2025 ha previsto quale avvio dei nuovi obblighi di integrazione il 1° gennaio 2026.

A tal fine, l'art. 3 del Provvedimento prevede tempistiche diverse a seconda che il POS sia stato posto in uso prima o dopo tale data.

Pos già in uso a gennaio 2026	In relazione ai POS per i quali nel “mese di gennaio 2026” è in vigore un Contratto di convenzionamento il collegamento va effettuato entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del citato “servizio web”.La data di avvio del servizio web, dalla quale decorrono i 45 giorni, sarà resa nota tramite apposito Avviso sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Pos in uso da febbraio 2026	In relazione ai POS per i quali il Contratto di convenzionamento sarà stipulato dal 1° febbraio 2026, il collegamento va effettuato in una finestra temporale che inizia il 6° giorno del 2° mese successivo alla data “di effettiva disponibilità” del POS e termina l'ultimo giorno lavorativo del citato 2° mese.